

## COMMISSIONE VIII

## AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

22.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 10 GENNAIO 1994

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>		Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> , (gruppo PSI) <i>Relatore</i> .....	496, 497, 499, 500, 501, 502 503, 504, 505, 506, 507, 509
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	495	Bargone Antonio (gruppo PDS) .....	496, 498 501, 503, 504
Bargone Antonio (gruppo PDS) .....	495	Botta Giuseppe (gruppo DC) .....	497, 501, 504
Martinat Ugo (gruppo MSI-destra nazionale) .....	495	Buontempo Teodoro (gruppo MSI-destra nazionale) .....	509
Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) .....	495	Galli Giancarlo (gruppo DC) .....	497, 503, 504, 505
Ronchi Edoardo (gruppo dei verdi) .....	495	Martinat Ugo (gruppo MSI-destra nazionale) .....	496, 497, 499, 501, 503, 505 506, 507, 509
<b>Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		Merloni Francesco, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> .....	502, 507
Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: Legge quadro in materia di lavori pubblici ( <i>Approvato dalla Camera e modificato dal Senato</i> ) (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1748-1904-1998-2145-B) .....	495	Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) ...	496, 499 505, 508
		Ronchi Edoardo (gruppo dei verdi) .....	496, 507
		Tripodi Girolamo (gruppo rifondazione comunista) .....	496, 499, 502
		Vito Elio (gruppo federalista europeo) .	496, 497 500, 501, 502, 503, 504, 508, 509
		ALLEGATO (emendamenti riferiti agli articoli 18 e 19) .....	513



**La seduta comincia alle 17,25.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sull'ordine dei lavori.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ronchi ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

**EDOARDO RONCHI.** Intervengo per chiedere, se è possibile, un'inversione dell'ordine del giorno, non per ritardare l'iter del provvedimento sugli appalti, ma perché il collega Turrone, a causa di un impedimento, non può intervenire alla seduta odierna prima delle ore 18: considerato l'impegno che egli ha sempre dimostrato nell'esame del progetto di legge sui lavori pubblici, proporrei di procedere nel frattempo all'esame in sede referente del provvedimento sull'istituzione dell'agenzia dell'ambiente.

**PRESIDENTE.** Vorrei acquisire su tale proposta l'orientamento dei gruppi.

**UGO MARTINAT.** Siamo favorevoli all'inversione dell'ordine del giorno proposta, anche perché essa non porterebbe via molto tempo all'esame, che credo sarà piuttosto lungo, del provvedimento sugli appalti, mentre la discussione del decreto-legge sull'agenzia dell'ambiente dovrebbe essere più scorrevole.

**ANTONIO BARGONE.** Dal momento che, come si ricorderà, l'impedimento dell'onorevole Turrone era stato prean-

nunciato, credo si possa accogliere la richiesta avanzata dal collega Ronchi.

**AUGUSTO RIZZI.** Quello che temevo era proprio di sentir dire che a questo punto si sarebbe data la priorità al provvedimento concernente l'agenzia dell'ambiente rispetto a quello relativo agli appalti: questo, di fatto, significa l'inversione dell'ordine del giorno. Posso comunque accettare tale inversione alla sola condizione che alle ore 18, indipendentemente dal fatto che il collega Turrone sia o meno presente, sospendiamo l'esame del decreto-legge sull'agenzia dell'ambiente per passare alla discussione del provvedimento sugli appalti.

**PRESIDENTE.** Dal momento che si è riscontrata un'unanimità di consensi in tal senso, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ronchi di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, passando ora all'esame in sede referente del decreto-legge sull'istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.  
*(Così rimane stabilito).*

**La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa alle 18.**

**Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Mau-**

rizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: Legge quadro in materia di lavori pubblici (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1748-1904-1998-2145-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: « Legge quadro in materia di lavori pubblici », già approvato dalla Camera nella seduta del 10 giugno 1993 e modificato dal Senato in quella del 21 ottobre 1993.

Prima di iniziare i nostri lavori consentitemi di rivolgere a tutti voi gli auguri di buon anno, visto che quella odierna è la prima seduta del 1994, e di ringraziarvi per la presenza che avete voluto assicurare ai lavori della Commissione, segno evidente che l'argomento al nostro esame, ossia la legge sugli appalti, interessa effettivamente tutte le forze politiche. Di fronte ad un'ipotesi di scioglimento delle Camere che potrebbe avvenire entro la settimana in corso, dovremmo riuscire ad approvare il provvedimento in esame entro la giornata di domani, perché altrimenti il Senato si troverebbe nell'impossibilità di procedere alla lettura finale e quindi all'approvazione definitiva del provvedimento stesso.

Mi auguro che le diverse dichiarazioni di volontà e di disponibilità che ho ascoltato in questi giorni si concretizzino in un lavoro comune e sollecito con riferimento a tutti gli articoli ed emendamenti che devono essere ancora sottoposti al nostro esame.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, preannuncio che il gruppo del PDS ritirerà gran parte dei propri emendamenti.

EDOARDO RONCHI. Anche il gruppo dei verdi è orientato a ritirare gran parte degli emendamenti presentati.

AUGUSTO RIZZI. Il gruppo repubblicano preannuncia che insisterà solo su pochi emendamenti, relativi ad alcuni punti sui quali non condivide la linea del relatore.

GIROLAMO TRIPODI. Il gruppo di rifondazione comunista aveva presentato pochi emendamenti. Alcuni di essi, poi, sono risultati implicitamente ritirati, signor presidente, avendoli lei dichiarati inammissibili.

UGO MARTINAT. Il gruppo del movimento sociale italiano - destra nazionale non intende ritirare alcuno dei propri emendamenti, rispondenti alla volontà di riaffermare la visione innovativa del provvedimento propria del testo approvato dalla Camera in prima lettura.

Sottolineo peraltro che il nostro gruppo ha presentato solo una ventina di emendamenti, mirando a modifiche di sostanza e non al mutamento di qualche virgola. Nessuna delle nostre proposte è però stata finora accolta.

Il provvedimento in esame è stato stravolto dal Senato: per tale ragione, ricordando l'atteggiamento critico, ma collaborativo, da noi manifestato in prima lettura, ci batteremo perché alcuni nostri emendamenti vengano accolti. Se ciò non avverrà, cercheremo di contrastare l'approvazione di questa legge, che non porterà trasparenza, ma solo confusione nel settore degli appalti.

Preannuncio che faremo nostri gli emendamenti ritirati dagli altri gruppi.

ELIO VITO. Preannuncio che intendo mantenere i miei emendamenti. Potrei collaborare facendo per primo miei gli

emendamenti ritirati dagli altri gruppi, in modo che non sia il movimento sociale a farli suoi!

**PRESIDENTE.** Ricordo che nelle precedenti sedute erano stati accantonati l'articolo aggiuntivo 12.01 e l'articolo 13.

Comunico altresì che il Presidente della Camera ha dichiarato ammissibile l'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

*All'articolo aggiuntivo 12.01, sopprimere la lettera d).*

0.12.01.1.

Turroni.

**UGO MARTINAT.** Non vedo in aula l'onorevole Turroni: si intende che vi abbia rinunciato?

**PRESIDENTE.** Poiché, in qualità di relatore, sono favorevole al subemendamento Turroni, lo faccio mio.

**GIUSEPPE BOTTA.** Ricordo che il testo dell'articolo aggiuntivo 12.01 è frutto di un accordo di carattere generale non limitato al problema delle cooperative.

Sono contrario al subemendamento Turroni ed all'articolo aggiuntivo del relatore perché, ai sensi dell'articolo 14, i mandanti delle associazioni di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 12 devono comunque avere i requisiti per la partecipazione agli affidamenti e quindi anche essere iscritti all'albo.

**GIANCARLO GALLI.** Ricordo che all'atto del rinvio dell'esame del provvedimento all'odierna seduta si era in sede di votazione.

**PRESIDENTE.** Non comprendo la sua obiezione, onorevole Botta, perché la norma prevede che il capogruppo delle associazioni temporanee esprima l'offerta in nome e per conto dei mandanti.

**GIUSEPPE BOTTA.** Secondo il testo ora in esame i mandanti sono tutti iscritti all'albo, mentre questo requisito verrebbe a cadere in caso di accoglimento del subemendamento Turroni.

**GIANCARLO GALLI.** Pongo una questione formale. Non penso sia proponibile in questo momento un subemendamento alla proposta del relatore.

**PRESIDENTE.** Non so dirvi se l'emendamento fosse stato o meno presentato in quel preciso momento; gli uffici mi dicono che era stato presentato nel corso della seduta.

**GIUSEPPE BOTTA.** Si doveva votare l'articolo aggiuntivo così come presentato dal relatore.

**PRESIDENTE.** La volontà dei diversi gruppi era quella di non creare differenze tra società cooperative, società consortili, imprese artigiane, individuali od altro. Con questo spirito il relatore aveva adottato un testo indicato e sollecitato dal collega Rizzi. Mi sembra che le associazioni temporanee di impresa abbiano caratteristiche diverse rispetto ai consorzi stabili e ai consorzi di cooperative.

**GIUSEPPE BOTTA.** L'obiettivo è sempre quello di avere o non avere l'iscrizione all'albo, altrimenti si cade nel subappalto.

**ELIO VITO.** Non credo che la soluzione individuata dal relatore soddisfi le esigenze sollevate dall'emendamento riferito all'articolo 12. È vero che in quel caso era stata notata una discrepanza dei requisiti richiesti per i consorzi di imprese e di cooperative, ma l'emendamento dell'onorevole Rizzi, fatto proprio dal relatore, risolve queste discrepanze nel senso esattamente contrario a quello in cui le volevamo risolvere noi. Il principio sancito all'articolo 13 è stato confermato sia dalla Camera sia dal Senato; per questo motivo ritengo che l'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore non possa

essere considerato ammissibile. Si dice soltanto che i consorzi di imprese sono costituiti da soggetti in possesso dei requisiti richiesti agli articoli 9 e 10 e che le singole imprese devono essere in possesso dei requisiti richiesti. Non credo, pertanto, sia necessario ritornare sui principi di trasparenza e di correttezza sui quali ci siamo soffermati a lungo.

Ricordo che successivamente fu introdotta una norma particolare per i consorzi di cooperative che la Camera ha infine soppresso nel corso dell'ultima seduta, del 23 dicembre 1993. In sostanza l'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore equipara i consorzi d'impresa e le associazioni temporanee alle cooperative, nel senso che fa valere per tutti l'ipotesi che a mio giudizio era la meno corretta, cioè che i requisiti devono essere posseduti dal complesso delle imprese o delle cooperative consorziate e non dalle singole imprese.

Da questo punto di vista si tratta di una norma inammissibile, che tra l'altro non accoglie la preoccupazione dei presentatori dell'emendamento che era quella di fare in modo che vi fosse una disciplina omogenea, nel senso che il possesso dei requisiti si riferisse alle singole imprese o alle singole cooperative. Per queste ragioni invito il relatore a ritirare il suo articolo aggiuntivo che, tra l'altro, nessun gruppo condivide, tranne il collega Rizzi. La volta scorsa fummo tutti d'accordo sul fatto che dovesse valere il principio di correttezza e di trasparenza del possesso dei requisiti per le singole imprese. Non credo sia opportuno che oggi la Commissione riapra il problema, dal momento che anche per i consorzi e le società cooperative, ripeto, deve valere il principio generale per il quale debbono essere singolarmente in possesso dei requisiti richiesti. Tale principio viene posto pesantemente in discussione dall'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore che, nel tentativo di recuperare una deroga al principio generale, si pone in contrasto con esso.

Per queste ragioni invito il relatore ad una pausa di riflessione affinché valuti l'opportunità di ritirare l'articolo aggiuntivo 12.01.

ANTONIO BARGONE. Per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti vorrei ricordare, in via preliminare, che l'emendamento Vito 12.3, già approvato dalla Commissione, è stato ritenuto ammissibile nonostante vi fosse stata l'approvazione di entrambe le Camere sulla sostanza del testo.

Non voglio sollevare problemi di ammissibilità, tuttavia la Commissione ha cancellato una norma che aveva ricevuto una doppia approvazione.

In ordine all'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore ha ragione il collega Turrone nel presentare il proprio subemendamento, in quanto non possiamo mettere sullo stesso piano i consorzi stabili e le associazioni temporanee di imprese. Si tratta di due realtà completamente diverse sia sul piano giuridico sia su quello sostanziale. Vorrei ricordare che in maniera molto superficiale abbiamo posto sullo stesso piano le cooperative e le imprese di altro tipo nonostante siano regolamentate da una diversa disciplina e diversamente tutelate dalla Costituzione.

Vorrei invitare i colleghi a riflettere sul fatto che vogliamo trattare allo stesso modo realtà completamente diverse. Se adesso affermiamo che nelle associazioni temporanee di imprese è richiesta l'iscrizione soltanto per il capogruppo, non vedo la ragione per cui approviamo questa legge. Onorevole Botta, per quale ragione la Commissione dovrebbe approvare questa legge?

Non dobbiamo scandalizzarci nei confronti del subemendamento presentato dal collega Turrone, in quanto lo ritengo ragionevole e soprattutto mi sembra risponda ad una valutazione seria su situazioni completamente diverse.

Se non fosse approvato il subemendamento Turrone 0.12.01.1 sarei favorevole a che l'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore fosse ritirato.

UGO MARTINAT. Credo, signor presidente, che questa sia una questione di lana caprina: non ci interessa molto se si tratti o meno di una questione di ammissibilità. Ritengo, invece, che vi sia un problema di opportunità politica globale, per cui inviterei il relatore a riflettere sull'invito al ritiro.

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente, mi viene attribuita la paternità di questo articolo aggiuntivo che in realtà è stato predisposto dal relatore in seguito ad un mio tentativo di evitare una situazione la quale nasceva dall'eliminazione degli ultimi due periodi della lettera b) dell'articolo 12. Avevo proposto di reinserirli facendoli valere per i casi previsti non solo dalla lettera b), ma anche dalla lettera c). Per la verità, non avevo fatto riferimento alla lettera d), perché la situazione è completamente diversa da quella dei consorzi di cooperative e dei consorzi stabili.

Era nostro obiettivo agevolare i consorzi - fossero o meno costituiti tra le cooperative - realizzando una politica di settore che portasse ad un certo consolidamento. Le associazioni temporanee di per sé - lo dice la parola stessa - difficilmente si collocano in questo discorso; ben vengano, tuttavia, perché consentono soprattutto l'associazionismo di tipo verticale, che elimina il problema del subappalto facendo partecipare i subappaltatori a pieno titolo all'associazione temporanea di impresa.

In conclusione, mi sembra corretta la proposta del collega Turrone di eliminare il riferimento alla lettera d). Non mi sembra si possa chiedere di rinunciare all'articolo aggiuntivo, perché allora riemergerebbero tutte le posizioni, soprattutto di una parte politica, contrarie all'eliminazione di quanto inizialmente previsto dalla lettera b) dell'articolo 12.

La soluzione da me proposta risolveva il problema, ma obiettivamente non era mia intenzione estenderla al caso di associazioni temporanee di imprese. Questo è, anche per correttezza di interpretazione, il mio pensiero.

GIROLAMO TRIPODI. Credo che in questi momenti dobbiamo essere consapevoli di quello che vogliamo realizzare.

L'articolo aggiuntivo presentato dal relatore voleva fare giustizia rispetto ad un errore che è stato commesso sul piano tecnico, essendo stata soppressa una parte « consolidata » della legge, come diceva poc'anzi l'onorevole Bargone.

Bisogna quindi trovare il modo di fare giustizia sotto il profilo giuridico, ma soprattutto sul piano sociale. Infatti, l'emendamento che allora fu approvato e che è stato mantenuto dal Senato teneva conto dell'esigenza di partecipazione delle cooperative intese come soggetti: che poi l'impresa, grande o piccola che sia, debba essere in possesso dei requisiti necessari per un certo tipo di appalto è questione da affrontare in sede di disciplina dell'iscrizione o della successiva autocertificazione.

Il problema riguarda la possibilità offerta agli artigiani di partecipare alle gare e di aggiudicarsi gli appalti.

Un'esperienza in tal senso è stata compiuta in occasione del decreto per Reggio Calabria, che è stato visto come intervento immediato ed anche come strumento volto a soddisfare l'esigenza di allargare la partecipazione, di assicurare la trasparenza, consentendo agli artigiani di partecipare e quindi di assumersi direttamente la responsabilità dell'opera fino alla conclusione, senza ricorrere ai subappalti. Non vedo perché non si possa utilizzare un'esperienza già fatta per trasferirla in questa legge.

Condivido l'opinione secondo cui la formulazione dell'articolo aggiuntivo crea confusione, per cui, qualora il subemendamento presentato dall'onorevole Turrone non venisse accolto, sarebbe preferibile ritirarlo.

PRESIDENTE. Quando ho dichiarato di fare mio il subemendamento Turrone, ho collegato questo mio atto a quanto la Commissione aveva deliberato.

Vorrei invitare i colleghi a leggere il comma 1 dell'articolo 14, secondo cui « La partecipazione alle procedure di

affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 9, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 ».

ELIO VITO. Allora, l'articolo aggiuntivo è superfluo?

PRESIDENTE. No! È superfluo per la questione dell'associazione temporanea di imprese.

ELIO VITO. Anche per i consorzi!

PRESIDENTE. Le lettere d) ed e) riguardano le associazioni temporanee e i consorzi dei concorrenti, non le lettere a) e b).

La Commissione può respingere il subemendamento fatto proprio dal relatore perché ritiene che tutti debbano avere i requisiti anche quando costituiscono associazioni o consorzi stabili. Devo dire soltanto che non si toglie nulla alla trasparenza; anzi, attraverso questa formulazione si evitano certamente i subappalti e soprattutto viene reso pubblico un insieme di persone e di imprenditori, seguendo rigorosamente la normativa sull'appalto così come prevista nel testo. Non a caso, per quanto riguarda il subappalto pretendiamo che le imprese le quali subappaltano i lavori in termini autonomi debbano essere iscritte ed avere una serie di qualifiche previste dalla legge stessa.

Ritiro il subemendamento Turrone 0.12.01.1, che avevo fatto mio, e riformulo l'articolo aggiuntivo 12.01 in modo da assorbirne il contenuto:

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

*ART. 12-bis.*

*(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare).*

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 12 devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate.

12. 01. (nuova formulazione).

Il Relatore.

La Commissione deve ora compiere una scelta. Se ritiene che per i consorzi tra società cooperative di cui alla lettera b) e per quelli stabili costituiti tra società individuali, imprese artigianali e via dicendo, di cui alla lettera c), possa valere questo discorso, secondo cui è sufficiente che i requisiti siano posseduti dal consorzio e non dalle singole imprese, allora si deve pronunciare a favore dell'articolo aggiuntivo. Se al contrario è dell'avviso che tutto questo crei problemi, che non valga la pena compiere tale scelta per questo tipo di categorie o di associazioni, ciascuno è libero di votare come meglio crede.

ELIO VITO. Voterò contro l'articolo aggiuntivo 12.01, perché la normativa in questione si pone in contrasto con la natura stessa dei consorzi. Con tale proposta di modifica — formulata tra l'altro, mi sia consentito dirlo, in maniera poco elegante — « I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori (...) devono essere riferiti ai consorzi o alle associazioni e non alle singole imprese consorziate o associate ».

Sosteniamo che in tal modo i consorzi si costituiscono per raggiungere e superare i limiti fissati per la partecipazione alle singole gare. Non ci si consorzia-



rebbe, quindi, per assicurare una maggiore funzionalità, ma perché altrimenti non si potrebbe partecipare alla gara.

ANTONIO BARGONE. No!

PRESIDENTE. No, non è vero!

ELIO VITO. Stiamo parlando dei consorzi stabili. L'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore prevede esplicitamente l'ipotesi del consorzio per raggiungere i requisiti richiesti. Imprese e cooperative che non siano in possesso dei requisiti per partecipare alle gare, con un trucco, cioè consorziandosi, vi potrebbero partecipare.

Credo che questo sia scandaloso: e non è vero che vogliamo tutelare gli interessi delle imprese e delle cooperative, perché un principio di correttezza richiede che ciascuno partecipi alle gare per le quali possiede i requisiti. Con l'articolo aggiuntivo 12.01, invece, faremmo partecipare alle gare le piccole imprese artigiane solo a condizione che si consorzino: vincerebbe così il potere delle grandi cooperative e delle imprese consorziate. Non è vero, quindi, che la norma sia a tutela delle imprese o delle cooperative, anche fra piccoli artigiani, in quanto obbliga le stesse a consorziarsi (per poter partecipare alle gare dalle quali sarebbero altrimenti escluse) e quindi a sottostare alle ragioni di chi all'interno del consorzio detterà le regole.

Ritengo, pertanto, che l'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore sia in contrasto con i voti che Camera e Senato hanno già ripetutamente espresso, nonché con il voto che la Camera ha da ultimo espresso sul mio emendamento 12.3, ma soprattutto - mi sia consentito di osservarlo - con i principi generali ai quali abbiamo deciso tutti di attenerci, nel momento in cui abbiamo ritenuto opportuno procedere a riformare gli aspetti più perversi e negativi della legislazione in materia di lavori pubblici.

Per tali ragioni dichiaro che voterò contro l'articolo aggiuntivo 12.01 e segnalo con una certa preoccupazione l'insistenza del relatore sullo stesso.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, mi sembra che, purtroppo, si confonda l'istituto del consorzio stabile con quello dell'associazione temporanea di imprese: la confusione tecnica porta a quella politica, per cui si pensa che le imprese possano unirsi in prossimità della gara. Così non è, perché ciò non è possibile per un consorzio stabile: basta leggere il testo e superare un minimo di atteggiamento superficiale per capire che si tratta di cose completamente diverse.

Ribadisco pertanto la nostra posizione e sottolineo ancora una volta il fatto che abbiamo cancellato una norma sulla quale vi era stata l'approvazione di Camera e Senato.

GIUSEPPE BOTTA. Voterò contro l'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore: mi dispiace peraltro che, dopo la pausa natalizia, si riprenda l'esame del provvedimento proprio da un punto molto delicato. Nella precedente seduta si era individuata la possibile soluzione di elencare anche le lettere b), c) e d) e mi domando ora come sia possibile, avendo già assunto una determinata decisione con riferimento all'obbligo dell'iscrizione, prevedere che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria debbano essere riferiti ai consorzi o alle associazioni e non alle singole imprese consorziate o associate.

Mi sembra che si sia già votato stabilendo che tutti devono essere iscritti, per cui chiedo al relatore di ritirare il suo articolo aggiuntivo 12.01, sul quale esprimerò altrimenti voto contrario.

UGO MARTINAT. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro l'articolo aggiuntivo 12.01; ho peraltro in precedenza invitato il relatore a prendere in considerazione l'opportunità politica di ritirarlo. Alla vigilia di Natale, infatti, avevamo interrotto il nostro lavoro proprio su questo punto, che certamente interessa molto al gruppo del PDS: si tratta di un problema focale ed evidentemente il Natale ha portato una certa ispirazione al relatore che insiste sul suo articolo aggiuntivo, non ravvisando l'op-

portunità politica - o forse ravvisandola fin troppo bene - di ritirare una proposta che ha una valenza abbastanza marginale nel complesso del provvedimento, ma sostanziale per la vita futura di determinate aziende.

Ribadisco, infine, il nostro voto contrario sull'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore.

**GIROLAMO TRIPODI.** Il gruppo di rifondazione comunista voterà a favore dell'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore. Va peraltro denunciato un tentativo di mistificazione, se si pensa che vi sia la possibilità di riprodurre elementi di degenerazione; in realtà, è vero il contrario, perché proprio introducendo l'articolo aggiuntivo in esame, cioè sostanzialmente riproponendo quanto avevano già approvato Camera e Senato, si riconosce la possibilità anche per le piccole imprese di partecipare alle gare, e quindi di lavorare e vivere. Diversamente, le piccole imprese non potrebbero partecipare alle gare: l'articolo aggiuntivo, d'altronde, riguarda i consorzi che esistono già prima della gara e non le imprese che si presentino semplicemente nel momento in cui la stessa viene indetta. Quei consorzi possono partecipare alle gare, in quanto sono già abilitati a farlo, possedendo tutti i requisiti richiesti.

Se vogliamo considerare il problema sotto tale profilo, è un conto; se invece vogliamo arrampicarci sugli specchi per affermare che si tratta di altro, come si è tentato di fare, è un altro conto. Nel secondo caso, non vi è sincerità rispetto a quello che è il reale obiettivo: consentire alle piccole imprese, anche artigiane, di essere in condizione di lavorare, non attribuendo tale possibilità soltanto alle grandi imprese. Impedendo agli artigiani ed alle cooperative di produzione e lavoro di partecipare alle gare, non soltanto si punirebbero ingiustamente determinate categorie di lavoratori autonomi, ma si darebbe anche un grave colpo sul piano sociale.

Per tali motivi, voterò a favore dell'articolo aggiuntivo 12.01, che fa giusti-

zia rispetto a quello che è stato, in realtà, un voto improvvisato.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore come riformulato.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore, come riformulato. Ricordo che il Presidente della Camera ha dichiarato ammissibile tale articolo aggiuntivo.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Riprendiamo l'esame delle modifiche apportate all'articolo 13, accantonato nella seduta del 22 dicembre 1993, e dei relativi emendamenti, pubblicati nel resoconto stenografico di tale seduta.

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Comunico che il comma 1 ed il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'emendamento Martinat 13.1 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 12.

**ELIO VITO.** Signor presidente, lei ha fatto suo il subemendamento Turroni 0.12.01.1 in quanto sostanzialmente assorbito dal comma 1 dell'articolo 14; ora, il comma 1 dell'articolo 13, nel testo approvato sia dalla Camera sia dal Senato, prevede quanto segue: « Si intendono per consorzi stabili » - cui faceva riferimento il collega Bargone - « quelli formati da non meno di tre consorziati, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 9 e 10 (...) »: vorrei sapere come si concilia questo testo definitivamente approvato da Camera e Senato con l'articolo 12-bis che la Commissione ha appena approvato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Vito, l'articolo 13 non è stato ancora approvato.

**ELIO VITO.** Comunque, non possiamo modificare una formula già approvata sia dalla Camera sia dal Senato.

**PRESIDENTE.** In funzione di modifiche che siano state introdotte dalla Commissione, dobbiamo operare il necessario coordinamento conseguente alle decisioni assunte.

**ELIO VITO.** Non si può assumere una decisione nuova su un testo già approvato sia dalla Camera sia dal Senato!

**PRESIDENTE.** Ci siamo comportati nello stesso modo proprio nel caso dell'emendamento presentato da lei, onorevole Vito.

**ELIO VITO.** Il mio emendamento era ammissibile e faceva riferimento ad un punto diverso. In questo caso, si presenta tutt'altra questione: siamo di fronte ad un testo approvato sia dalla Camera sia dal Senato, che detta un principio generale sul quale peraltro concordo.

**ANTONIO BARGONE.** Signor presidente, desidero far rilevare che vi è stato un errore da parte del Senato, dove non si è compreso quale fosse la coerenza del testo della Camera. Quest'ultimo, che ora viene ripreso dall'emendamento del gruppo del MSI-destra nazionale, prevedeva la regola e l'eccezione; il Senato, invece, ha scorporato l'eccezione e l'ha inserita in un articolo precedente, facendola diventare norma generale. Mi riferisco a quello che era il comma 1 dell'articolo 11 del testo precedentemente approvato dalla Camera, che è stato spostato dal Senato, il quale ha ritenuto così di raggiungere una maggiore coerenza mentre, in realtà, ha creato un problema. Ora, infatti, avendo noi modificato l'articolo 12 introdotto dal Senato - riguardante i soggetti ammessi alle gare -, per ragioni di coordinamento dobbiamo aggiungere al comma 1 dell'articolo 13 nel testo del Senato, dopo le parole « in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 9 e 10 », le parole « e 12-bis ».

**GIANCARLO GALLI.** Ritengo che occorra fare chiarezza sul punto.

**PRESIDENTE.** A mio avviso, è da ritenersi ammissibile una modifica al comma 1 dell'articolo 13 conseguente all'approvazione dell'articolo 12-bis.

**UGO MARTINAT.** Signor presidente, non so se a tale proposito si presenti un problema di coordinamento oppure di modifica sostanziale. Ritengo, pertanto, che presentandosi una questione di ammissibilità rispetto alla modifica ipotizzata al comma 1 dell'articolo 13, la stessa debba essere sottoposta al Presidente della Camera.

Devo infatti osservare che, nella mia lunga esperienza parlamentare, ho imparato che il coordinamento è un fatto formale, mentre in questo caso si tratta di stravolgere un articolo approvato dalla Camera e dal Senato.

**ANTONIO BARGONE.** Perché « di stravolgere » ?

**UGO MARTINAT.** Si tratta, comunque, di modificarlo: chiedo pertanto di sottoporre la relativa questione di ammissibilità al Presidente della Camera.

**PRESIDENTE.** Sospendo la discussione dell'articolo 13 al fine di acquisire il parere del Presidente della Camera in ordine alla questione sollevata.

Osservo comunque che, nel testo del provvedimento, i riferimenti agli articoli devono essere conseguenti alle modifiche che vengano apportate, come peraltro è avvenuto al Senato. Certamente, se non avessimo introdotto l'articolo 12-bis, non avremmo potuto apportare una modifica al comma 1 dell'articolo 13.

**ELIO VITO.** Ma l'articolo 12-bis prevede esattamente il contrario del comma 1 dell'articolo 13, in quanto stabilisce che le imprese non debbano essere in possesso dei requisiti previsti!

**PRESIDENTE.** Il capogruppo sia del consorzio stabile sia delle cooperative deve comunque possedere i requisiti previsti dagli articoli 9 e 10: l'associazione

temporanea o definitiva di imprese non può certamente agire al di fuori di ogni norma.

ANTONIO BARGONE. A mio avviso, il problema di ammissibilità che è stato sollevato non esiste.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare ad esaminare le modifiche apportate all'articolo 17.

GIANCARLO GALLI. Signor presidente, desidero proporre l'accantonamento fino a domani dell'articolo 17 per consentire un esame approfondito degli emendamenti. Rischiamo altrimenti di non capire più nulla di quanto stiamo facendo: dobbiamo essere messi in grado di sapere esattamente cosa stiamo approvando e quali sono gli effetti che ne derivano, in coerenza con quanto abbiamo già stabilito e con quanto dobbiamo ancora esaminare.

Sta diventando veramente difficile esprimere un giudizio compiuto. Ricordo che io stesso avevo chiesto di rinviare la votazione dell'articolo aggiuntivo 12.01 per approfondirne i contenuti; oggi, infatti, abbiamo approvato lo stesso articolo aggiuntivo con una modifica motivata dal collegamento con un testo che avevamo già approvato. Se non avessi chiesto di rinviare la votazione dell'articolo aggiuntivo 12.01, lo avremmo tranquillamente approvato senza quest'ultima modifica.

PRESIDENTE. L'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 12.01, proposto dall'onorevole Galli, ha effettivamente consentito un utile approfondimento: se altri hanno utilizzato la pausa natalizia per riposarsi, il relatore ha lavorato e non ha potuto non tenere conto del fatto che, essendosi approvato un certo testo dell'articolo 14, doveva essere introdotta una determinata modifica all'articolo aggiuntivo 12-bis.

ELIO VITO. Il relatore doveva tenere conto anche del comma 1 dell'articolo 13 per quanto riguarda i consorzi stabili!

PRESIDENTE. Comunque, ora non vi sono più articoli accantonati, a parte l'articolo 13, che si collega ad un successivo articolo attraverso l'emendamento Bonsignore. Non restano, quindi, altre questioni sospese. Pertanto, se proseguiremo con serenità nell'esame del provvedimento, non troveremo più incongruenze tra articoli approvati ed altri accantonati.

GIANCARLO GALLI. Chiedo comunque di rinviare a domani la discussione dell'articolo 17; avanzo tale proposta perché ritengo che dobbiamo disporre di un testo coordinato per avere la possibilità di valutare con grande precisione gli emendamenti e le loro conseguenze.

PRESIDENTE. Accolgo la sua proposta, anche perché in qualità di relatore ho presentato un emendamento che non è stato ancora distribuito e che desidero illustrare.

GIUSEPPE BOTTA. Vorrei però che non si giungesse ad approvare alcuni articoli successivi che presentino connessioni con quello attualmente in esame. Ricordo, per esempio, che sarebbe stato preferibile non votare l'articolo 14 in attesa della votazione dell'articolo aggiuntivo 12.01.

PRESIDENTE. Non so per quale motivo, colleghi, l'articolo aggiuntivo 12.01 vi preoccupi tanto: esso è stato sollecitato in maniera unitaria e la sua presentazione mi sembrava un atto logico da compiere.

GIANCARLO GALLI. Poiché dal PDS era venuta una dichiarazione per cui questa legge non sarebbe stata approvata, l'onorevole Rizzi ha cominciato a « medicare ».

PRESIDENTE. Non è vero. La Presidenza della Camera aveva evidenziato che un attento esame dell'emendamento presentato dall'onorevole Vito ne dimostrava l'inammissibilità perché esso incideva su materia già votata.

Quando abbiamo inviato l'articolo aggiuntivo 12.01 abbiamo anche precisato che la sua motivazione era quella di allargare i benefici, che erano previsti esclusivamente per i consorzi delle cooperative, a tutte le imprese, compresi gli artigiani, le imprese singole ed altro, come appunto è stato previsto nell'articolo aggiuntivo 12.01.

**GIANCARLO GALLI.** La mia era una spiegazione politica, non tecnica, dell'articolo aggiuntivo 12.01; essa va ricercata nel tentativo di rimediare ad una presa di posizione del PDS che aveva dichiarato che avrebbe votato contro la legge.

**PRESIDENTE.** Oggi i rappresentanti del PDS hanno chiesto addirittura di eliminare eventualmente quella norma.

**GIANCARLO GALLI.** Mi sono limitato a ricostruire storicamente i fatti: vi è stata una votazione, un intervento del collega Rizzi e poi la formulazione del suddetto articolo aggiuntivo, sul quale il Governo si è dichiarato favorevole.

Non intendo ora entrare nel merito del fatto che la Commissione abbia approvato l'articolo aggiuntivo 12.01; devo semplicemente rilevare che da questo momento in poi sono preoccupato di capire esattamente che cosa votiamo e quali siano gli effetti che si determinano sugli articoli già approvati.

**AUGUSTO RIZZI.** Desidero esprimere un parere sulla richiesta, avanzata dal collega Galli, di accantonare l'articolo 17, perché non vorrei che si ripetesse quanto è accaduto con l'accantonamento dell'articolo 13 e dell'articolo aggiuntivo 12.01. Potremmo infatti trovarci di nuovo in una situazione in cui ci accorgiamo che quanto viene approvato pone dei problemi nei confronti di norme già votate.

Chiedo pertanto al collega Galli di non insistere sulla richiesta di rinviare la discussione dell'articolo 17; si tratta indubbiamente di una norma ostica, che va esaminata con attenzione, ma non vedo quale differenza vi sia tra il discuterla

subito oppure domani mattina, al di là della complicazione per cui domani, andando avanti con gli articoli successivi, potremmo ritrovarci con un articolo 17 che finisca con l'incidere negativamente su quanto approveremo dopo.

**GIANCARLO GALLI.** Finora abbiamo seguito il criterio di trattare congiuntamente articoli che riguardavano materie omogenee. Se l'articolo 17 è strettamente collegato...

**PRESIDENTE.** L'articolo 17 è fine a se stesso.

**AUGUSTO RIZZI.** In tal caso ritiro la mia obiezione.

**PRESIDENTE.** Si tratta di un articolo che riguarda questioni di fondo, sul quale i diversi gruppi si esprimeranno, così come farà il relatore, riproponendo una serie di convinzioni proprie. Alla fine, come sempre, sarà la Commissione ad approvare o a respingere l'articolo.

Tuttavia, poiché in questi giorni ho avuto modo di rileggere il testo della legge, posso rilevare che non mi sembra che l'articolo 17 incida sostanzialmente su altri articoli.

Possiamo pertanto passare all'esame dell'articolo 18.

**UGO MARTINAT.** In primo luogo, ritengo che lei, signor presidente, avrebbe potuto chiedere anche ai rappresentanti degli altri gruppi se fossero favorevoli ad accantonare l'articolo 17.

**PRESIDENTE.** Mi sembrava che vi fosse un orientamento unanime al riguardo.

**UGO MARTINAT.** Avevo chiesto di intervenire su tale questione, ma lei non mi aveva visto. Siamo comunque contrari ad accantonare l'articolo 17, anche perché l'articolo 18 è ad esso consequenziale; mi riallaccio in tal senso al discorso degli onorevoli Rizzi e Galli circa la consequenzialità tra diversi articoli.

Rischiamo di ricreare la stessa situazione determinatasi con riferimento all'articolo 13 e all'articolo aggiuntivo 12.01, il che sarebbe abbastanza imbarazzante. Ricordo infatti che prima della pausa natalizia si era in fase di votazione; successivamente l'articolo aggiuntivo del relatore, che evidentemente è stato giustamente ben ispirato, ha di fatto modificato quel tipo di impostazione, prendendo atto di una realtà politica e di alcune altre cose. Si è così ritenuto di insistere su tale articolo aggiuntivo.

A questo punto, se si accoglie la proposta di accantonamento dell'articolo 17, ritengo che si debba accantonare anche l'articolo 18.

**PRESIDENTE.** Non comprendo per quale motivo si dovrebbe accantonare l'articolo 18, che riguarda soltanto gli incentivi per il personale tecnico dell'amministrazione.

**UGO MARTINAT.** Si porrebbe però un problema se l'articolo 17 venisse stravolto in tema di progettazione.

**PRESIDENTE.** Le società di progettazione non hanno nulla a che vedere con gli uffici tecnici dell'amministrazione.

Posso comprendere che qualche gruppo abbia interesse a non approvare il provvedimento in esame, ma in qualità di presidente non sono disponibile a seguire questa strada. Porrò pertanto sistematicamente in votazione tutte le proposte avanzate.

Pongo in votazione la proposta di accantonamento dell'articolo 17.

*(È approvata).*

Pongo in votazione la proposta di accantonamento dell'articolo 18, alla quale come relatore mi dichiaro contrario.

*(È respinta).*

La Camera aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

#### ART. 17.

*(Incentivi per la progettazione).*

1. Sui progetti esecutivi dei lavori, o su parti di essi, redatti direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è computata, al momento dell'approvazione, una quota non superiore all'uno per cento del costo preventivato dell'opera, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico del soggetto appaltante.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite, sulla base dei criteri generali individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 15, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione di nuovi articoli, è diventato articolo 18:

#### ART. 18.

*(Incentivi per la progettazione).*

1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il responsabile del procedimento e il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.

2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

In qualità di relatore, invito i presentatori a ritirare l'emendamento Turroni 18.1, preannunciando altrimenti parere contrario. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 18.2 del relatore. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Turroni 18.3, preannunciando altrimenti parere contrario.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

EDOARDO RONCHI. Insistiamo sull'emendamento Turroni 18.1, mentre ritiriamo l'emendamento Turroni 18.3.

UGO MARTINAT. Preannuncio il nostro voto favorevole sull'emendamento Turroni 18.1. Inoltre, per dimostrare la nostra buona volontà, dichiaro che non faremo nostro l'emendamento Turroni 18.3, ritirato dall'onorevole Ronchi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 18.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 18.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici.

2. L'affidamento in concessione dei lavori di cui alla presente legge è consentito solo nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione può essere effettuato anche sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.

3. È consentito, sulla base di autorizzazione concessa con legge, l'affidamento congiunto dell'incarico di progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori nei soli casi in cui i lavori previsti siano di importo superiore a 10 milioni di ECU e la complessità tecnica dell'opera da realizzare renda necessario l'affidamento unitario dei due incarichi. L'affidamento avviene mediante una gara d'appalto per la quale sia posto a base di gara un capitolato prestazionale ed essenziale e che comporti la presentazione di un'offerta, costituita dal progetto almeno definitivo dei lavori, nonché dalle condizioni economiche e tecniche alle quali

l'offerente è disposto ad eseguire i lavori stessi. L'esecuzione dei lavori potrà avere inizio soltanto dopo la redazione del progetto esecutivo da parte dell'affidatario e la relativa approvazione da parte del soggetto titolare dei lavori. Nei casi di cui al presente comma è previsto il pagamento a corpo della controprestazione.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di precedenti articoli, è diventato articolo 19:

#### ART. 19.

##### *(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).*

1. I lavori pubblici sono realizzati esclusivamente mediante concessione ai sensi del comma 2 ovvero mediante appalti di sola esecuzione, aggiudicati sulla base di un progetto esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 17, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 20, comma 3, nonché dei lavori riguardanti la manutenzione periodica, gli scavi archeologici, i restauri dei beni vincolati a norma della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per i quali è posto a base d'asta il progetto definitivo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, accompagnato o meno da un prezzo. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o con-

trollati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo, redatto dal concessionario.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

L'articolo 19 del testo del Senato propone una modifica alle norme varate dalla Camera riguardante un aspetto assai delicato, contenendo, al comma 2, le parole « accompagnato o meno da un prezzo ». In qualità di relatore ritengo opportuno sopprimere tali parole, riproponendone in modo più articolato il significato in altra parte dell'articolo. Ciò tenendo conto del fatto che la necessità di un equilibrio economico può anche derivare dall'esigenza di un intervento finanziario.

Un ulteriore emendamento del relatore propone l'introduzione di un quinto comma con riferimento ad una esigenza segnalata dal ministro relativamente ai contratti di appalto concernenti i restauri di beni vincolati.

ELIO VITO. Ritengo che l'emendamento Rizzi 19.8 sia inammissibile.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro l'emendamento 19.8.



TEODORO BUONTEMPO. Signor presidente, non vedo come si possa passare ai voti sull'articolo 19 del testo del Senato quando esso fa riferimento a un progetto esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 17 che abbiamo accantonato.

PRESIDENTE. Il richiamo all'articolo 17 non incide sul tipo di progetto in questione, da redigersi secondo il regolamento di cui all'articolo 3.

UGO MARTINAT. Non è spirito polemico quello che ci anima, signor presidente. Siamo qui per collaborare e non stiamo certo abusando del tempo a nostra disposizione. L'obiezione del collega Buontempo è però fondata. Lo scontro in sostanza riguarda le società di ingegneria e i liberi professionisti; tuttavia il relatore potrebbe presentare all'atto dell'esame dell'articolo 17 emendamenti tendenti a modificarne profondamente lo spirito, ponendo in altra luce il riferimento contenuto nell'articolo 19. Non avanziamo problemi circa la possibilità di procedere nell'esame delle modifiche introdotte dal Senato, ma non vorremmo essere costretti a tornare su norme già approvate.

PRESIDENTE. Il riferimento all'articolo 17 contenuto nel comma 1 dell'articolo 19 non ha rilevanza e pertanto potrebbe essere soppresso.

UGO MARTINAT. In tal caso resterebbe in vita il solo riferimento al comma 3 dell'articolo 20, a discapito della comprensibilità della norma.

PRESIDENTE. Il riferimento all'articolo 17 è puramente formale; colgo tuttavia il significato del dubbio espresso dai colleghi del gruppo dell'MSI-destra nazionale.

ELIO VITO. Se accantoniamo l'articolo 19 dobbiamo accantonare anche gli articoli 20, 21 e 26.

PRESIDENTE. Il problema si pone ogni qualvolta si ha un riferimento ad un articolo accantonato.

Onorevoli colleghi, in qualità di relatore e di presidente di questa Commissione non mi sento in grado di portare avanti i nostri lavori nella situazione in cui ci troviamo e pertanto credo sia opportuno convocare l'ufficio di presidenza, nell'ambito del quale ognuno potrà assumere le proprie responsabilità. D'altra parte nessuno ci obbliga ad approvare una legge in mancanza di una precisa convinzione politica dei gruppi che compongono la nostra Commissione.

Per queste ragioni sospendo brevemente la seduta e convoco l'ufficio di presidenza.

**La seduta, sospesa alle 19,20, è ripresa alle 19,50.**

PRESIDENTE. Comunico che l'ufficio di presidenza ha deliberato di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani alle ore 9.

**La seduta termina alle 19,55.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 13 gennaio 1994.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



ALLEGATO



*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sui progetti esecutivi dei lavori, o su parti di essi, redatti direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è computata, al momento dell'approvazione, una quota non superiore all'uno per cento del costo preventivato dell'opera, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico del soggetto appaltante.

18. 1.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 1, sopprimere le parole* il responsabile del procedimento e.

18. 2.

Il Relatore.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite, sulla base dei criteri generali individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

18. 3.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici.

19. 18.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 1, sopprimere le parole* gli scavi archeologici, i restauri dei beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

19. 22.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole* accompagnato o meno da un prezzo.

*Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, lettera b), punto 1, sopprimere le parole* compreso eventualmente anche il prezzo.

19. 4.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola unicamente.*

19. 8.

Rizzi.

*Al comma 2, sopprimere le parole accompagnato o meno da un prezzo.*

\* 19. 1.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole accompagnato o meno da un prezzo.*

\* 19. 5.

Rizzi.

*Al comma 2, sopprimere le parole accompagnato o meno da un prezzo.*

\* 19. 20.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, dopo le parole degli investimenti aggiungere le seguenti anche, previo parere dell'Autorità di cui all'articolo 4, mediante un prezzo, che comunque non può superare il 30 per cento dell'importo totale delle opere, il cui pagamento avviene a collaudo effettuato.*

19. 7 (nuova formulazione).

Il Relatore.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole accompagnato o meno da un prezzo e al terzo periodo dopo le parole assicura al concessionario aggiungere le seguenti la corresponsione, dopo il collaudo finale delle opere, di un prezzo per raggiungere.*

*Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, lettera b), punto 1, sopprimere le parole compreso eventualmente anche il prezzo.*

19. 3.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 2 dopo le parole da un prezzo aggiungere le seguenti che può essere corrisposto solo dopo 3 anni il collaudo delle opere medesime.*

19. 19.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, dopo le parole accompagnato o meno da un prezzo inserire le seguenti tre anni dopo il collaudo.*

19. 16.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola prezzo aggiungere le seguenti da corrispondere in ogni caso dopo il collaudo finale delle opere.*

19. 6.

Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 2, dopo le parole accompagnato o meno da un prezzo inserire la seguente dopo il collaudo.*

19. 17.

Turrone, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, nel terzo periodo, dopo le parole servizio da prestare aggiungere le seguenti , anche mediante corresponsione di un prezzo che non deve comunque superare il venti per cento dell'importo totale delle opere.*

19. 9.

Rizzi.

*Al comma 2, sostituire il penultimo periodo con il seguente L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo, redatto dall'amministrazione concedente; la valutazione di impatto ambientale, la verifica di congruità tecnico-economica, e l'approvazione tecnica di tale progetto devono precedere le procedure di pubblico incanto o di licitazione privata.*

19. 23.

Turrone, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, sostituire le parole redatto dal concessionario con le seguenti da parte del concedente.*

19. 2.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Sopprimere il comma 3.*

19. 24.

Il Relatore.

*Al comma 4, sopprimere le parole e gli scavi archeologici.*

19. 21.

Turrone, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole In ogni caso, le misure degli elementi costituenti l'offerta del concessionario e le caratteristiche tipologiche, dimensionali e prestazionali delle opere previste nel progetto posto a base di gara non possono essere modificate.*

19. 10.

Rizzi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare ad altri soggetti pubblici, mediante apposita convenzione, l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

19. 11.

Rizzi.

*Al comma 3, dopo le parole o di diritto privato aggiungere le seguenti contratti o e alla fine aggiungere il seguente periodo* La concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, può essere affidata esclusivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici.

19. 12.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. È in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, i contratti di appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della legge 10 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, nonché al recupero e alla ristrutturazione di beni immobili.

19. 13.

Botta.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. È in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, i contratti di appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

19. 14.

Rizzi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Escluse le ipotesi di cui al presente articolo, è in facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice stipulare contratti a misura, purché ciò sia motivatamente previsto in sede progettuale.

19. 15.

Martinat, Buontempo.